

27 FEB. 2025

Registrato il

al N.

56

Sez.

3

Esatti €

360,00

Firma su delega del Direttore Provinciale

L'Addetto
Gangemi Carmelo

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERILLAE APS

Art.1

Costituzione

1.1 Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Codice del Terzo Settore) è costituita, con sede in Cirella di Diamante (CS) via A. Diaz n. 71, l'associazione *non profit* denominata "Associazione Culturale Cerillae APS" C.F. 96012000780. L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

1.2 L'associazione persegue finalità di promozione e utilità sociale;

- è apartitica, apolitica e aconfessionale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non profit che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;



- impiega integralmente gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento, per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre associazioni non profit o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

1.3. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2

Scopo, finalità ed attività

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità e promozione sociale, secondo i principi di democraticità ed uguaglianza, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di seguito elencate, operando a favore dello sviluppo sociale, culturale e turistico del territorio ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

2.2 L'associazione volge le seguenti attività:

- promozione della cultura e dell'arte;
- Interventi per la tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (comprese biblioteche ed altri beni), con particolare riferimento alla riscoperta dell'arte e della cultura dell'antica Cirella;
- organizzazione di convegni, mostre e rassegne che mirino alla crescita culturale del territorio, in un costruttivo rapporto dialettico



con enti locali e pubblici ed anche con il contributo autonomo di ogni forza associativa di settore;

- attività editoriali, mediante la pubblicazione di riviste, opuscoli ed ogni altro materiale divulgativo di promozione territoriale ed atto a sensibilizzare la coscienza del cittadino anche nei confronti delle problematiche socio culturali;
 - realizzazione e/o costruzione e gestione di ogni spazio atto a promuovere l'aggregazione sociale e culturale del territorio;
 - organizzazione e gestione di qualsiasi attività di promozione turistica e/o culturale volta al consolidamento d'immagine del territorio di appartenenza;
 - Programmare e organizzare, in collaborazione con gli Enti Pubblici e Privati, iniziative che migliorano l'offerta turistica e la qualità della vita dei residenti a favoriscano l'aggregazione sociale ed il turismo sostenibile (es. manifestazioni, spettacoli pubblici, concerti, eventi, iniziative di solidarietà sociale e di valorizzazione della cultura territoriale);
 - Cura e diffusione dell'informazione e della conoscenza del territorio attraverso la gestione di Uffici di informazione turistica, anche in collaborazione con gli enti locali;
 - Gestione di beni pubblici di interesse culturale.
- 2.3 Ai fini organizzativi l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

Art.3

Soci

3.1 Sono soci coloro che sottoscrivono il presente statuto, nonché quelli che successivamente, avendone fatto richiesta e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, provvedono al versamento della quota d'iscrizione e della quota associativa di cui al successivo art. 14.

3.2 Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.

3.3 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

3.4 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Chiunque aderisce all'associazione può comunque, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il comitato riceve la notifica della volontà di recesso.

3.5 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L'iscrizione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in assemblea; gli iscritti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, partecipare alle attività promosse dall'associazione, usufruire di tutti i servizi dell'associazione.

3.6 I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

3.7 I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- **soci fondatori:** sono soci fondatori coloro che, interpretando l'iniziativa, hanno creato l'associazione, sopperendo materialmente e finanziariamente a tutte le necessità organizzative;
- **soci ordinari:** sono soci ordinari coloro che hanno raccolto successivamente l'invito dei soci fondatori e che vengono ammessi a far parte dell'associazione nei modi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo;
- **soci onorari:** sono soci onorari coloro ai quali l'associazione, per fondate ragioni di prestigio e gratitudine, desidera rendere omaggio in riconoscimento di eccezionali meriti morali e che per loro particolari benemerienze contribuiscano ad elevare il prestigio dell'associazione; i soci onorari non hanno diritto alla proprietà dei beni dell'associazione neanche in caso di scioglimento di essa, non possono ricoprire cariche sociali, né votare nelle assemblee.

3.8 Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancata effettuazione del versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal consiglio direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art.4

Diritti e obblighi dei soci

4.1 Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari, hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

4.2 I soci sono obbligati: ad osservare puntualmente il presente statuto, nonché tutte le norme che regolano la vita dell'associazione e tutti i provvedimenti emanati dagli organi direttivi ed assembleari; a pagare le quote d'iscrizione e quelle associative nell'ammontare fissato dall'assemblea; ad astenersi da qualsiasi attività che possa sminuire il prestigio dell'associazione o arrecare danni agli altri soci; a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5

Organi

5.1 Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il segretario e tesoriere;
- il revisore dei conti.

5.2 Al fine di realizzare una piena democraticità della struttura, il consiglio direttivo ed il revisore dei conti vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno del consiglio direttivo vengono attribuite in seno al medesimo organo. Tutti i rappresentanti eletti di organi sociali devono essere soci.

Art.6

Assemblea

6.1 L'assemblea è costituita da tutti i soci.

6.2 Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

6.3 L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno (di cui una entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale) e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

6.4 Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione affissa all'albo o con comunicazione scritta.

6.5 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

6.6 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferire ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6.7 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli sulle

modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell'Associazione del presente Statuto.

6.8 L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- eleggere il revisore dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo appositamente dedicato;
- nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati in caso di scioglimento dell'Associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art.7

Consiglio Direttivo

7.1 Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 membri. Esso può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

7.2 Il consiglio direttivo si riunisce almeno 4 volte l'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

7.3 Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione affissa all'albo o con comunicazione scritta.

7.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro trenta giorni dalla convocazione.

7.5 In prima convocazione il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

7.6 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- eleggere il vicepresidente;
- eleggere il segretario e tesoriere;
- assumere il personale;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

7.7 In caso di morte, dimissione o decadenza dalla carica il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti che rimangono in carica fino allo scadere del mandato . In caso di assenza o indisponibilità o esaurimento dell'elenco dei non eletti, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

7.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.8

Presidente

8.1 Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

8.2 Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art. 6, comma 5, e art. 7, comma 4.

8.3 Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

8.4 In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

8.5 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art.9

Segretario e tesoriere

9.1 Il segretario e il tesoriere coadiuvano il Presidente e sono eletti all'interno del Consiglio Direttivo.

9.2 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

9.3 Il segretario

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

9.4 Il Tesoriere:

- è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- può effettuare operazioni con banche e uffici postali, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo;
- è a capo del personale.

Art.10

Revisore legale dei conti

10.1 Il revisore dei conti è unico ed è eletto dall'assemblea.

10.2 Il revisore dei conti esercita i poteri e le funzioni previsti dall'ordinamento vigente.

10.3 Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

10.4 Il revisore dei conti riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art.11

Collegio arbitrale

11.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

11.2 La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

11.3 Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due.

Art.12

Durata delle cariche

12.1 Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

12.2 Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.13

Risorse economiche

13.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

13.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.3 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e di iscrizione dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- introiti derivanti da attività varie di autofinanziamento (organizzazione di lotterie, raccolta fondi, ecc.);
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

13.4 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

13.3 Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o del segretario, vale a dire con modalità di firma disgiunta.

13.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

13.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art.14

Quota d'iscrizione e quota associativa

14.1 La quota associativa e la quota d'iscrizione a carico dei soci sono fissate dall'assemblea. La quota d'iscrizione è versata "una tantum". La quota associativa, invece, è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

14.2 I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.15

Bilancio di esercizio

15.1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno.

15.2 Esso e' predisposto dal Tesoriere, sulla base della determinazione del Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed e' corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

Art.16

Libri Sociali

16.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

16.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri

sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

Art. 17

Volontari

17.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

17.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

17.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 18

Lavoratori

18.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

18.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

Art. 19

Iscrizione nel Registro

19.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

19.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art.20

Modifiche allo statuto

20.1 Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

20.2 Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

21.1 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento dell'associazione, la deliberazione di scioglimento deve

essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

21.2 Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

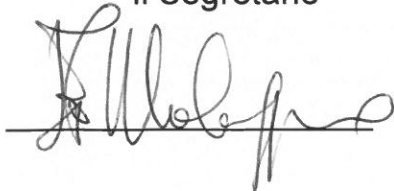
21.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22

Norma di rinvio

22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Il Segretario



Il Presidente

